



PEFC/18-21-02/33

# ***COMUNE DI LISIGNAGO***

*(Provincia di Trento)*

## ***REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE – TAGESMUTTER***

*Approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29.12.2009*

*Il Segretario comunale  
Dott. Enrico Sartori*

## INDICE

<b>TITOLO I – PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 1 – Principi generali.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio.....</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Destinatari del sostegno economico.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – Disciplina particolare del sostegno economico per le famiglie con bambini portatori di handicap.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 – Prestazione e ammissione delle domande di sussidio.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio.....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 – Relazione Annuale.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9 – Responsabilità del Comune.....</b>	<b>5</b>

## **TITOLO I – PREMESSA**

### *Art. 1*

#### *Principi generali*

In accordo con le finalità di cui alla L.P. n. 4 del 12.03.2002 e alle sue disposizioni attuative il Comune di Lisignago riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.

Il servizio “nido familiare – Tagesmutter”.

- concorre in modo importante alla realizzazione di tali obiettivi;
- garantisce risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato ed in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

### *Art. 2*

#### *Promozione e sostegno del servizio*

Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, sostiene il servizio “nido familiare – Tagesmutter” erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, di cui all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, operanti sul territorio provinciale.

## **TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO**

### *Art. 3*

#### *Destinatari del sostegno economico*

Il sostegno agli organismi di cui all'articolo 2) che operino con nidi familiari-tagesmutter iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002, avviene direttamente ossia erogando un contributo all'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare-tagesmutter che vada ad abbattere pro quota i costi sostenuti dalla famiglia utente.

Tale contributo è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune che fruiscano del servizio:

- anche al di fuori del territorio comunale;
- per bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni;
- per bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento;
- che usufruiscano del servizio di nido familiare – tagesmutter per almeno 40 ore mensili (calcolate anche su base annua in base al contratto stipulato tra la famiglia e l'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare – tagesmutter), fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino;
- che utilizzino il servizio di nido familiare – tagesmutter per almeno tre mesi consecutivi;
- che utilizzino il servizio di nido familiare – tagesmutter nella fascia oraria tra le ore 7.00 e le ore 18.00, derogabili in caso di contemporanea assenza dei genitori o di chi ne fa le veci, per ragioni strettamente lavorative, durante gli orari non compresi in tale fascia oraria.
- per un massimo di 120 ore mensili a bambino;

In nessun caso potrà essere riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti dei Servizi per l'infanzia da 0 a 3 anni.

#### *Art.4*

##### *Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie*

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica delle famiglie alle spese di gestione del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter”, in relazione alle rispettive condizioni socio economiche e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune determina il finanziamento tenendo conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale e delle condizioni socio-economiche delle famiglie, secondo le modalità previste dal presente articolo.

Il Comune contribuisce al sostegno del servizio “nido familiare – Tagesmutter” pro famiglia secondo il sistema di calcolo di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Tale contributo verrà erogato mensilmente direttamente all'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'articolo 8 della L.P. n. 4 del 2002 titolare del servizio, sulla base di idonea documentazione (elenco dei bambini fruitori del servizio con rispettiva quantificazione delle ore usufruite pro mese).

In ogni caso il sussidio è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite dal bambino.

In caso di situazioni di particolare disagio socio-economico la giunta comunale si riserva di valutare nello specifico caso una diversa entità del sostegno economico.

Le modifiche alla misura del contributo per effetto delle variazioni del trasferimento provinciale, verranno approvate per i prossimi anni, con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

#### *Art.5*

##### *Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap*

In riferimento al servizio erogato nei confronti di bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l'ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia autonoma di Trento per il servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, la giunta comunale si riserva di valutare nello specifico caso una diversa entità del sostegno economico.

#### *Art.6*

##### *Prestazione e ammissione delle domande di sussidio*

Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali almeno 30 giorni prima della data in cui inizierà a usufruire del servizio e dovrà:

- come prerequisite: accedere ad un servizio di “nido familiare – servizio Tagesmutter” erogato da un organismo di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- presentare al Comune una domanda, integrabile in corso d'anno, indicando il periodo e il numero di ore mensili per le quali si richiede il contributo, specificando l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo che eroga il servizio e allegando alla stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione, come prevista dal D.L. vo 445/2000, relativa alla situazione socio-economica come prevista dall'Allegato A del presente regolamento;

In sede di prima applicazione relativamente al solo mese di Gennaio 2010 si deroga al termine di 30 giorni prima per la presentazione delle domande e inizio di fruizione del servizio.

#### *Art.7*

#### *Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio*

Il comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili.

L'utente potrà modificare lo ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, comunicando tale modifica al comune direttamente. Il comune si riserverà di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione.

Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazioni di svantaggio sociale e culturale.

L'ammissione al contributo viene definita con provvedimento del Responsabile del Servizio competente o, in assenza di designazione, del Segretario Comunale.

Entro il mese successivo a quello di utilizzazione del servizio l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso la quale la famiglia avrà utilizzato il servizio di nido familiare – tagesmutter, emetterà fattura per quanto di competenza del comune.

L'organismo della cooperazione sociale e di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare – tagesmutter, purchè corredata da idoneo riepilogo (elenco bambini/ore procapite di servizio fatturate).

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale.

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate gli organismi della cooperazione sociale e di utilità sociale non lucrativi presso i quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscono del servizio di nido familiare – tagesmutter sono tenuti a fornire annualmente all'amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Art.8*

#### *Relazione Annuale*

Ciascun organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo operante con bambini residenti nel territorio comunale è tenuto ad assumersi ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio e a presentare annualmente una relazione contenente gli elementi sulla gestione del servizio necessari per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi.

#### *Art. 9*

#### *Responsabilità del Comune*

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Il Comune ai sensi della vigente normativa provinciale, effettua con cadenza annuale i controlli periodici sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.